

telefono
fax
e-mail
web

via Dogana 16
6501 Bellinzona

+41 91 814 40 02
+41 91 814 44 46
dss-umc@ti.ch
www.ti.ch/med

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Ufficio del medico cantonale 6501 Bellinzona

Ai medici
con libero esercizio nel Cantone Ticino

(per il tramite dell'OMCT)

Bellinzona 11 ottobre 2024

Ns. riferimento **info med – DIRITTO SANITARIO**

Richieste di informazioni da parte del Ministero pubblico: come procedere

Gentile Collega,

alcuni colleghi ci hanno chiesto come devono comportarsi quando l'autorità giudiziaria richiede delle informazioni su un loro paziente e in particolare quando trasmette loro un ordine di sequestro di una cartella sanitaria. In tali situazioni può emergere la perplessità su come gestire le richieste di trasmissione di dati dei pazienti da parte delle autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti penali. Questa incertezza nasce dalla possibile contrapposizione tra il dovere al mantenimento del segreto professionale e l'esistenza di disposizioni legali che possono obbligare i medici a fornire il proprio contributo alle indagini relative a reati.

I medici devono essere consapevoli delle loro responsabilità nei procedimenti penali. Devono sempre esercitare il loro diritto di rifiutarsi di testimoniare, a meno che non abbiano segnalato un caso alle autorità sulla base di un *obbligo* di denuncia derivante dal diritto federale o cantonale (nella maggior parte dei casi, si tratta di un decesso per cause ignote, sospette o non naturali). Siamo ben consci che si tratta di un tema complesso, ma speriamo che queste informazioni possano essere di utilità, specie nei casi concreti, sul modo di procedere.

Qui di seguito una succinta presentazione delle normative regolanti il segreto professionale, l'obbligo di rifiutarsi di testimoniare (*Zeugnisverweigerungspflicht*) e le sue eccezioni, l'ordine di perquisizione e di sequestro, l'apposizione dei sigilli, la domanda di rimozione dei sigilli (dissigillamento) ed infine alcune indicazioni su come procedere nella pratica. Il presente documento è stato elaborato anche con il Servizio giuridico del DSS e approvato dal Ministero pubblico.

1. Segreto professionale

Gli operatori sanitari soggiacciono all'obbligo del segreto professionale in virtù sia del diritto federale sia del diritto cantonale, conformemente agli artt. 40 lett. f LPMed¹ (per le professioni mediche), 16 lett. f LPSan² (per le professioni sanitarie), 27 lett. e LPPsi³ (per le professioni psicologiche) e 20 cpv. 2 LSan⁴.

¹ Legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006.

² Legge federale sulle professioni sanitarie del 30 settembre 2016

³ Legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011

⁴ Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989

Un'eventuale violazione del segreto professionale è perseguibile penalmente, a querela di parte, sulla base dell'art. 321 CP⁵, caposaldo che regge la relazione medico-paziente, il cui tenore è il seguente:

¹Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

²La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.

³Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

La norma impone il segreto professionale a numerosi professionisti attivi in ambito sanitario, tra cui i medici, indicando che in caso di svincolo dal segreto da parte del diretto interessato oppure dell'autorità superiore o di vigilanza - che per il Canton Ticino è il Medico cantonale giusta l'art. 20 cpv. 3 LSan - un'eventuale rivelazione non sarebbe punibile.

Per quanto concerne il cpv. 3 dell'art. 321 CP, si rende necessaria una precisazione: la riserva formulata a favore del diritto cantonale sull'obbligo di testimoniare non ha più motivo di esistere, giacché con l'entrata in vigore del CPP⁶ i Cantoni non hanno più la competenza per emanare delle norme al riguardo⁷. A partire dal 1. gennaio 2011, in ambito penale, la materia è regolata esaustivamente all'art. 171 CPP.

2. Zeugnisverweigerungspflicht (obbligo di rifiutarsi di testimoniare) e le sue eccezioni

L'art. 171 CPP sancisce quanto segue:

¹Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

²Essi sono tenuti a deporre se:

a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o

b. ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall'autorità competente.

³Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l'autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l'interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità

⁴Rimane salva la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

L'art. 171 cpv. 1 CPP sancisce che i professionisti tenuti al segreto professionale ex art. 321 CP hanno la facoltà di non deporre. A prima vista, il testo di legge, che usa la forma potestativa, lascia suggerire che il medico possa decidere se fornire o meno la propria testimonianza. Si tratta tuttavia di un'errata interpretazione, poiché le persone annoverate

⁵ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

⁶ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007

⁷ DTF 16_545/2019 cons. 4.9

nell'elenco di cui all'art. 171 cpv. 1 sono di principio tenute a rifiutare di testimoniare, ritenuto che in caso contrario corrono il rischio di violare il segreto professionale, che costituisce un reato ai sensi dell'art. 321 CP⁸.

Il cpv. 2 della medesima norma contempla le eccezioni al principio dell'obbligo di rifiutarsi di testimoniare, indicando i tre motivi per i quali i medici sono tenuti a deporre in giudizio:

Motivo 1: in presenza di un **obbligo legale di denuncia** (per esempio nel caso di una morte dovuta a cause sospette di reato o ignote, ex art. 253 cpv. 4 CPP e art. 68 cpv. 2 LSan; malattie trasmissibili, ex art. 12 LEp; interruzione di gravidanza, ex art. 119 cpv. 5 CP in rel. con art. 120 cpv. 2 CP; 59 cpv. 3 LATer, 78 cpv. 1 OPAn, ecc.);

Motivo 2: se sono stati **liberati per iscritto dal segreto professionale con uno svincolo dall'autorità competente** (Medico cantonale);

Motivo 3: se sono stati **liberati dal segreto professionale dal paziente** interessato.

Di conseguenza, i medici devono ("sono tenuti a"; cfr. art. 171 cpv. 2 CPP) testimoniare e fornire documenti e materiale derivanti dal trattamento di un paziente (imputato o vittima) solo in presenza di uno dei 3 motivi succitati.

3. Ordine di perquisizione e di sequestro delle cartelle sanitarie e apposizione dei sigilli

Nell'ambito di un'indagine penale l'autorità giudiziaria può intimare un ordine di perquisizione di carte e registrazioni (art. 246 e segg. CPP), rispettivamente un ordine di sequestro di oggetti e valori patrimoniali (art. 263 e segg. CPP), se vi sono indizi che la documentazione possa essere utile a far luce su un determinato reato.

L'apposizione dei sigilli, prevista all'art. 248 CPP, permette tuttavia di evitare che l'autorità penale prenda conoscenza, rispettivamente utilizzi delle informazioni coperte per legge da un segreto (per es. il segreto medico), pervenute in suo possesso nell'ambito di un ordine di perquisizione o di sequestro, perlomeno temporaneamente e fino alla decisione di un giudice⁹. In tale ottica, l'apposizione dei sigilli consente di opporsi alla consultazione del materiale medico sequestrato da parte del magistrato. Va da sé che in presenza di un obbligo di denuncia legale oppure di uno svincolo dal segreto professionale dal paziente, rispettivamente dal Medico cantonale, la richiesta di apposizione dei sigilli diviene superflua e non necessaria.

L'art. 248 CPP va letto in relazione con l'art. 264 cpv. 1 CPP relativo al sequestro, che prevede delle limitazioni nella misura in cui sancisce che *"non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti, [...] oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 170-173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale"*. È in tale categoria che vanno annoverati i documenti sanitari relativi ai pazienti e in possesso del medico, che non possono essere dunque sequestrati, a meno che il medico sia lui stesso (anche) indagato.

⁸ DONZALLAZ, *Traité de droit médical* —Vol. II, 2021, pag. 3162, n. 6765; cfr. Anche EICKER/HUBER/BARIS, *Grundriss des Strafprozessrecht mit Besonderer Berücksichtigung des Kantons Luzern*, 2020, 2. ed., pag. 132; DONATSCH, *Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung*, 2020, 3. ed., ad art. 171 CPP, n. 4; PIQUEREZ/MACALUSO, *Procédure pénale suisse*, 2011, 3. ed., pag. 369, n. 1065, come pure STF 1B_545/2019 cons. 4.6 e 1B_96/2013 cons. 5.1.

⁹ BERNASCONI/GALLIANI/MARCELLINI/MELI/MINI/NOSEDA, *Codice svizzero di procedura penale* — Commentario, 2010, ad art. 248 CPP, n. 1

Legittimate a chiedere l'apposizione dei sigilli in virtù dell'art. 248 cpv. 1 CPP sono sia il detentore della carte (ad es. il medico) sia gli aventi diritto delle stesse (ad es. il paziente), ossia le persone che, indipendentemente dalla custodia, dispongono di un interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto del contenuto delle carte¹⁰.

Pertanto, se la persona obbligata a rifiutarsi di testimoniare (dunque tutti coloro che sono tenuti al segreto professionale secondo l'art. 171 CPP) si trova di fronte a un ordine di perquisizione e sequestro di documentazione ritenuto *illegittimo* (ai sensi dell'appena citato art. 264 CPP) concernente un suo paziente, non può contestarlo, ma, a tutela del segreto professionale nei confronti del proprio paziente, **deve** chiedere che la documentazione sia posta sotto sigilli (art. 248 CPP), a meno che non sia presente uno dei 3 motivi succitati che la obbliga a testimoniare, nel qual caso deve consegnare quanto richiesto, senza indugio e senza chiedere l'apposizione di sigilli.

I documenti posti sotto sigillo non possono essere né consultati, né utilizzati dall'autorità penale¹¹.

La domanda di apporre i sigilli non soggiace ad alcuna forma particolare. Malgrado possa essere formulata oralmente, la forma scritta andrebbe nondimeno privilegiata quando le circostanze lo permettono, al fine di evitare ogni tipo di malinteso¹². L'art. 248 cpv. 1 CPP prevede che il detentore deve presentare la domanda di apporre sigilli al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro del documento, nondimeno - a titolo puramente prudenziale - sarebbe meglio che la richiesta venga presentata immediatamente se effettuata nel corso di una perquisizione oppure, in caso di sequestro, al momento della consegna degli atti all'autorità.

4. Domanda di dissigillamento

Una volta chiesta l'apposizione dei sigilli, spetta all'autorità di perseguimento penale presentare entro 20 giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi oppure al tribunale presso cui è pendente il caso dopo la promozione dell'accusa una domanda di dissigillamento giusta l'art. 248a cpv. 3 CPP, sulla quale dovrà poi pronunciarsi, dopo aver accordato il diritto di essere sentito alla controparte.

5. Nella pratica

Il Ministero pubblico (MP) emette un ordine di perquisizione e di sequestro ai sensi del CPP col quale ordina al medico di trasmettere la documentazione medica di un suo paziente. L'ordine è disposto per scritto e indica con precisione l'identità del paziente interessato e brevemente l'oggetto dell'indagine, il reato per cui si indaga e, a meno che queste informazioni non siano di natura tale da pregiudicare le indagini, la persona contro cui si procede. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.

In seguito, possono verificarsi due situazioni:

1. se all'ordine di sequestro è allegato lo svincolo dal segreto medico (Motivo 3), il medico – nel rispetto del principio della proporzionalità – invia la cartella al MP oppure, se il MP è d'accordo, trasmette un rapporto che descrive gli elementi rilevanti della cartella clinica.
2. se all'ordine di sequestro non è allegato alcuno svincolo dal segreto medico, il medico consegna la documentazione richiesta in una busta chiusa, esigendo nel contempo

¹⁰ DTF 140 IV 28 cons. 4.3.4

¹¹ JOSITSCH/NIKLAUS, Schweizerisches Strafprozessordnung—Praxiskommentar, 4. ed., 2023, ad art. 248, n. 6a

¹² BERTHOD/MEGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in Revue Pénale Suisse 134/2016, pag. 223

l'apposizione dei sigilli. In seguito, è il Procuratore pubblico che dovrà decidere se avviare la procedura volta ad ottenere il dissigillamento.

Infine, alcune indicazioni su come procedere nel caso in cui pervenisse un ordine di perquisizione e di sequestro di una cartella medica quando il paziente è ancora in vita, quando è deceduto oppure quando a essere imputato è il medico.

Se il paziente è in vita, prima di dare le informazioni richieste al MP è necessario farsi svincolare dallo stesso (fatto salvo il caso in cui all'ordine di sequestro è allegato lo svincolo dal segreto medico; Motivo 3): in assenza di uno svincolo, la documentazione o le informazioni richieste non possono essere liberamente trasmesse, ma vanno consegnate in una busta chiusa con la richiesta di apporre i sigilli.

Se il paziente è deceduto le possibilità sono due:

- il decesso è avvenuto in seguito a cause sospette di reato o ignote: in tal caso (Motivo 1) vi è l'obbligo di fornire le informazioni richieste al MP;
- il decesso è avvenuto per cause non sospette di reato: la richiesta di svincolo è da inoltrare al Medico cantonale. In assenza di svincolo da parte del Medico cantonale la documentazione o le informazioni non possono essere trasmesse o, se vi è un ordine di perquisizione e di sequestro, la documentazione è da consegnare con richiesta di apposizione dei sigilli.


Se l'imputato è il medico e il paziente è vivo (p.es. indagine penale per lesioni colpose gravi in seguito a un sospetto errore medico), normalmente all'ordine di sequestro del MP dovrebbe essere allegato lo svincolo che il paziente fornisce con la sua denuncia. Se il paziente è deceduto e la cartella serve per accertare eventuali responsabilità penali del medico, il sequestro è legittimo – come indicato dai riferimenti di legge citati sopra - e il medico deve dar seguito all'ordine e consegnare la cartella.

Siamo pienamente consapevoli della complessità e della difficoltà del tema trattato. Tuttavia, auspichiamo che questo documento possa chiarire alcuni aspetti e risulti utile al medico quando si trova a fronteggiare le situazioni discusse e forse ad usare il presente scritto quale aiuto orientativo.

Cordiali saluti.

Il Medico cantonale

Giorgio Merlani



Copia a: Avv. Andrea Pagani, Procuratore Generale, Ministero Pubblico, Lugano